

Assicurazione tutti i rischi di montaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "BENI IN COSTRUZIONE - E.A.R."



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi inerenti alla costruzione e il montaggio di macchine o impianti, dal momento di scarico del materiale nel luogo di esecuzione dei lavori fino al collaudo della macchina o dell'impianto stesso. È pertanto possibile assicurare ogni tipo di macchina o impianto, anche quelli consegnati "chiavi in mano" e in particolare macchine motrici, macchine operatrici, centrali elettriche, impianti termotecnica, impianti petrolchimici, oleodotti, gasdotti, acquedotti, impianti a fune etc. con committenza privata.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:

Danni alle Cose



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi inerenti alla costruzione e il montaggio di macchine o impianti contro qualsiasi danno materiale e diretto (formulazione "All Risks") a meno che non rientri tra quelli previsti nelle esclusioni. A titolo di esempio rientrano fra i danni in copertura:

- ✓ Gli eventi naturali di forza maggiore (pioggia, tempesta, alluvione, terremoto, valanga);
- ✓ Il crollo e la frana;
- ✓ L'incendio e lo scoppio
- ✓ Gli errori umani di esecuzione dei lavori e gli incidenti di cantiere, etc.

Possono essere anche assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ I danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea;
- ✓ I costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e Nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo e secondo alinea;
- ✓ I danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti od attrezzature di cantiere indicati nell'elenco verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ I costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ✗ I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- ✗ I danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ✗ Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- ✗ Le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- ✗ Gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- ✗ I difetti di rendimento degli enti assicurati;
- ✗ I danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- ✗ Le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- ✗ I danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- ✗ I danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- ✗ Danni alle opere ed impianti preesistenti;
- ✗ I costi di demolizione o di sgombero;
- ✗ I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- ✗ I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- ✗ I danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere;
- ✗ I danni da atti di guerra, insurrezione, invasione, nazionalizzazione, occupazione di cantiere, sciopero, tumulto popolare, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio;
- ✗ I danni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, derogabili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Responsabilità Civile verso Terzi



Che cosa è assicurato?

In subordine alla Sezione Danni alle Cose possono essere assicurate le somme dovute a terzi dall'Assicurato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello svolgimento dei lavori assicurati con la Sezione I nel luogo indicato in polizza.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni:

- ✗ Al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- ✗ Causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- ✗ Causati da natanti o aeromobili;
- ✗ Da espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- ✗ Dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- ✗ Da polvere;
- ✗ Da inquinamento, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ Da furto;
- ✗ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- ✗ A cose dovuti a vibrazioni;
- ✗ A cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- ✗ A cavi o condutture sotterranee;
- ✗ Da atti di guerra, insurrezione, invasione, nazionalizzazione, occupazione di cantiere, sciopero, tumulto popolare, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio;
- ✗ Da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, l'amministratore, società controllate, le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, derogabili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

Sezione Danni alle Cose: la garanzia opera nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza.

Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera per i fatti che abbiano avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaurienti sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che il fatto sia immediatamente comunicato alla Società, inviando mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto, limitando per quanto possibile l'entità del danno e fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le azioni, i documenti e le prove che possano essergli richiesti e conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

In generale il premio deve essere pagato, con pagamento unico anticipato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza. Il premio è comprensivo di imposte. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate nel luogo del montaggio.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione dei lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria di impianti ed opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso di impianti ed opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi l'assicurazione perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione.

In generale, la copertura opera per i fatti e per i danni verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso e che siano denunciati entro tale data.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non può essere disdetta dal Contraente fino alla naturale scadenza.